

LA GUARDIA VOLONTARIA COME:
- PUBBLICO UFFICIALE
- AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO



Seminario di studio
"Problematiche relative ai danni alle
colture da parte della fauna selvatica:
controllo e prevenzione da parte della
vigilanza volontaria."

26 maggio 2018 - Piazza della
Repubblica, Sala Castellani - Urbino

RELATORE: MAGG. GIOVANNI PARIS



LA NORMATIVA IN MATERIA VENATORIA



**LA L. 11/02/92 N° 157 E' LA LEGGE QUADRO NAZIONALE
IN MATERIA VENATORIA CHE FISSA NORME E PRINCIPI
GENERALI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DALLE
REGIONI NELLA EMANAZIONE DELLE LORO LEGGI IN
MATERIA.**



LA NORMATIVA IN MATERIA VENATORIA



QUESTO ANCHE SE CON LA RIFORMA DEL TITOLO QUINTO DELLA COSTITUZIONE AVVENUTA CON LEGGE COSTITUZIONALE N° 3/01 LA MATERIA VENATORIA E' DIVENUTA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE, IN QUANTO LA L. 157/92 E' CONSIDERATA POSTA A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, MATERIA PER LA QUALE LA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA E' QUELLA STATALE COME PREVISTO DALL'ART. 117/2 LETT. S) DELLA COSTITUZIONE, QUINDI LA L. 157/92 CONTINUA AD ESSERE UN LIMITE ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, ANCHE SE NON INTEGRALMENTE.

ESERCIZIO VENATORIO ART. 12 L. 157/92



Art. 12 *Esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. **ATTEGGIAMENTO DI CACCIA**



LA FIGURA DELLA GUARDIA VOLONTARIA



DOBBIAMO INQUADRARE TALE FIGURA NELLE SUE DIVERSE DENOMINAZIONI (ECOLOGICA, AMBIENTALE, VENATORIA, ZOOFILA, ITTICA) NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO E CHIEDERCI:

- **CHI E'?**
- **QUALI QUALIFICHE ASSUME?**
- **QUALI POTERI/FUNZIONI HA/SVOLGE?**

LA FIGURA DELLA GUARDIA VOLONTARIA



LA GUARDIA VOLONTARIA E':

- **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO?**
 - **PUBBLICO UFFICIALE?**
- **AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA?**
- **AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA?**

L'incaricato di pubblico servizio

Art. 358 del Codice Penale.

E' incaricato di un pubblico servizio chiunque presta una funzione pubblica, **senza averne tuttavia i poteri tipici**, e con l'esclusione delle semplici mansioni d'opera o d'ordine:

- La **guardia particolare giurata**
- Il personale non docente delle scuole
- Il controllore dei biglietti di trasporto
- L'autista di autobus
- Il custode del cimitero



La guardia giurata



- E' **incaricata di pubblico servizio** quando svolge attività complementari alla mera vigilanza sulle proprietà immobiliari o mobiliari (valori) (Cass. Sez. I, 19/09/96 n° 8532)



ATTENZIONE

La guardia giurata

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59
convertito in LEGGE 06 giugno 2008 n° 121
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee.

All'art. 138 T.U.L.P.S. è inserito il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui
sono destinate rivestono la qualita' di
incaricati di un pubblico servizio.».

La guardia volontaria è incaricato di pubblico servizio?



PARERE MINISTERO INTERNO N°
557/PAS/U/018365/10173.A(1) del 16/10/12

Conclusivamente, la norma di cui all'art. 138, u.c., TULPS, cui codesto Ufficio
si richiama - che attribuisce la qualità di incaricati di un pubblico servizio alle guardie
particolari giurate "nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate" - pare applicabile alle sole guardie dipendenti dagli
istituti di vigilanza privata (art. 134) e dai singoli proprietari (art.133).



CHI E' IL PUBBLICO UFFICIALE?



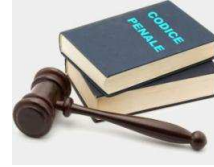
- Il concetto di “pubblico ufficiale” è molto utilizzato, ma è conosciuto con correttezza?
- Chi è davvero “pubblico ufficiale” secondo il nostro ordinamento giuridico?
- Il pubblico ufficiale...cosa **può** fare? Cosa **non può** fare? Cosa **deve** fare?
- Ci sono “pubblici ufficiali”.... speciali?

IL PUBBLICO UFFICIALENEL SENSO COMUNE

- Nel senso comune è pubblico ufficiale **chi esercita un potere** riconosciuto come di pubblico interesse dai cittadini
- Il Capo del Governo
- Il notaio
- Il dirigente comunale
- Il medico
- Il Sindaco....., ecc.



IL PUBBLICO UFFICIALENELLA LEGGE



Art. 357 del Codice Penale

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una **pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o **amministrativa**. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e **caratterizzata** dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o **dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.**”*

Varie tipologie di pubblica funzione

- Legislativa
- Giudiziaria
- Amministrativa:
 - Istruttoria
 - Consultiva
 - Deliberativa
 - Di **VIGILANZA**.....
 - Di **POLIZIA**.....



La casistica per la pubblica funzione amministrativa

- **L'insegnante** di scuola pubblica o privata
- Il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione
- Il **medico ospedaliero** o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale
- I componenti di una commissione di gara d'appalto
- I **militari** in servizio
- L'appartenente alle **Forze di Polizia**
- Lo scrutatore
- Il difensore civico
- Il consigliere comunale
- Il portalettere



Il pubblico ufficiale



- E' pubblico ufficiale chiunque, anche se privato cittadino, esercita **funzioni** di interesse pubblico (art. 357 c.p.).
- Il pubblico ufficiale è **titolare** di alcuni poteri e alcuni doveri.
- Coloro che svolgono funzioni di polizia amministrativa sono P.U. **solo** nel tempo in cui sono in servizio.
- Hanno la qualifica di Polizia Giudiziaria **solo** se è attribuita dalla legge (art. 57/3 c.p.p.).

Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa



- ✓ Comunicare **senza ritardo** all'Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.)
- ✓ Mantenere il **segreto d'ufficio** rispetto alle attività del servizio
- ✓ **Non** adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee
- ✓ **Non** obbligare il cittadino all'esibizione di documenti (Sent. Corte Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali a carico di chi non "collabora" (*"rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale"* (art. 651 c.p., *"resistenza a pubblico ufficiale"*, art. 337 c.p.)
- ✓ **Non** accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria

Obbligo denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale

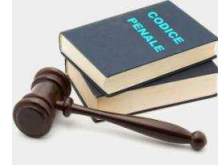


ART. 331 C.P.P. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, I **PUBBLICI UFFICIALI** [c.p. 357] e **GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO** [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Omissis.

Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale



ART. 361 C.P. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia **nell'esercizio o a causa delle sue funzioni** [c.p. 2, 3], è punito con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 31; c.p.p. 347].

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

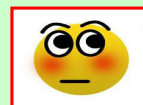
Rifiuto di fornire le generalità



ART. 651 c.p. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un **pubblico ufficiale** [c.p. 357, 366] **nell'esercizio delle sue funzioni**, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

**N.B. IL REATO PUNISCE
IL RIFIUTO DI "INDICAZIONI"!!**



Documenti di identità e di riconoscimento



TESTO UNICO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 1 D.P.R. 445/00 DEFINIZIONI

c) **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una **pubblica amministrazione italiana** o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) **DOCUMENTO D'IDENTITÀ** la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una **pubblica amministrazione competente dello Stato** italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

Documenti di identità e di riconoscimento



ART. 35 D.P.R. 445/00 T.U. MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

Pubblico ufficiale e qualifica di p.g. e di p.s.



LA ATTRIBUZIONE O IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA' DI **PUBBLICO UFFICIALE** **NON** COMPORTA AUTOMATICAMENTE E/O NECESSARIAMENTE LA ATTRIBUZIONE O IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI **AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA** O DI **AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA**

REGIONE E QUALIFICA DI P.G.



La polizia giudiziaria, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, pertanto **l'esclusione della competenza regionale in materia di attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.**

REGIONE E QUALIFICA DI P.G.



CORTE COST. 21/10/03 N° 313

(MEDESIMO CONTENUTO CORTE COST. 25/05/99 N° 185)

Ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera h), Cost., le funzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, a differenza di quelle di polizia amministrativa...sono del pari riservate allo Stato, pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 3, L.R. Lombardia 12 gennaio 2002 n. 2. La previsione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 c.p.p., al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 2, contrasta con l'art. 117 comma 2 lettera l), Cost., il quale, riservando allo Stato la giurisdizione penale, esclude ogni competenza regionale, mentre la previsione della possibilità che al medesimo personale sia riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, eccede dalle competenze regionali.

SENTENZA

CORTE COSTITUZIONALE 06 MAGGIO 2010 N° 167



La norma regionale (**FRIULI VENEZIA GIULIA**) censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, in quanto, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, al riguardo, l'esistenza di norme statali (ed in particolare dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizia locale, posto che «il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento» (sent. n. 313 del 2003), competenza «riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale» (sent. n. 185 del 1999).



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 07 FEBBRAIO 2011 N° 35

Questa Corte ha già affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale (BASILICATA) risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera I) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010).

ART. 57/3 C.P.P. E ORGANI DI P.G.

ART. 57/3 C.P.P. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

COMMA 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

DOMANDA: AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI P.G. **NECESSITA** SPECIFICA NORMA CHE LA ATTRIBUISCA ESPRESSAMENTE E/O RICHIAMI LE FUNZIONI DELL'ART. 55 C.P.P. O E' **SUFFICIENTE LA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI VIGILANZA** PER IL RISPETTO DELLA PARTICOLARE NORMATIVA?

OPINIONE DELLE PROCURE



MOLTISSIME PROCURE HANNO **RICONOSCIUTO E RICONOSCONO** IN CAPO ALLE GUARDIE VOLONTARIE LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI P.G. E LA RELATIVA QUALIFICA, ESEMPI:

PROCURA TRIBUNALE DI **SALERNO (2005)**

PROCURA TRIBUNALE **BRESCIA (2006)**

PROCURA TRIBUNALE **VERONA (2007)**

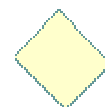
PROCURA TRIBUNALE **VOGHERA (2000)**

PROCURA TRIBUNALE **TRANI (2005)**

PROCURA TRIBUNALE **FORLI' (2005)**

(ANCHE SE CON COMPETENZA FUNZIONALMENTE LIMITATA AD ALCUNE ATTIVITA' DI P. G., NON TUTTE)

NOMINA GUARDIE VOLONTARIE



D.Lgs. 31-3-1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

ART 163. Trasferimenti agli enti locali.

COMMA 3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
- b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (**ORA ART. 22 D.LGS. 4/12**);

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 MODIFICATO DA ART. 1/6 D.P.R. 153/08

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

ART. 231. 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

LE GUARDIE VENATORIE



ART. 27. Vigilanza venatoria L. 157/92.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO N° 557/PAS.4289.10089.g(2) DEL 23/04/07 "Richiesta approvazione nomina guardie giurate zoofile"

L'art.27, 1° comma, lettera b) della L.n.157/1992 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legge quadro sulla caccia e delle leggi regionali in materia è affidata, tra gli altri, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che la vigilanza sull'esercizio della caccia è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Il successivo art.37, terzo comma, statuisce che "ferma restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art.27, comma 1, lettera b)..."



LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
N° 557/PAS.4289.10089.g(2) DEL 23/04/07
"Richiesta approvazione nomina guardie giurate zoofile"

4) le guardie zoofile possono svolgere senza ulteriori riconoscimenti anche la vigilanza venatoria, mentre le guardie venatorie, per poter svolgere la vigilanza zoofila, devono essere munite del decreto del



LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
N° 557/PAS/U7019136/10173.A(1) DEL 20/11/13
"Problematiche relative alle guardie venatorie volontarie"

- a- le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, che sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia), e
- b. le guardie zoofile nominate ai sensi di nonne di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse.

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



Tanto premesso, pare del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata dal citato art. 27 della L. n. 157/1992, nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute "da leggi regionali", precisazione di cui non può non tenersi conto. A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge quadro, le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali - peraltro - sono ammesse all'esercizio di tali compiti "a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)".

D'altra parte, l'art. 2° comma della legge n. 189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria, che muovono in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi.

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



ziale" si riferiva alla insufficienza - a quel fine - della nomina prefettizia e alla necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale (competente a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province eseguito dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998), ovviamente in applicazione della relativa disciplina.

È evidente, di converso, che il 2° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento.

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/10/14 "Competenze delle guardie volontarie zoofile" CHE CONFERMA LA NOTA DEL 20/11/13

Ufficio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, secondo il quale le guardie volontarie nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell'art. 6 citato sono abilitate alla vigilanza nei limiti del campo di applicazione della legge n. 189/2004, che riguarda il divieto di maltrattamento degli animali e di loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, senza fare alcun riferimento alla diversa materia della vigilanza venatoria; ciò a differenza della espressa attribuzione di compiti di vigilanza venatoria operata dall'art. 27, co. 3, della legge n. 157/1992 a favore delle 'guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali'.

Questo Ufficio ribadisce l'avviso che tali ultime guardie, riconosciute sulla base della legislazione regionale, non coincidono con quelle nominate dal Prefetto a termini della legge statale citata, né il loro regime giuridico può considerarsi il medesimo.

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



PARERE MINISTERO DELL'INTERNO N° 557/PAS/U.016443/10173.A(1) DEL 26/10/16 "Vigilanza venatoria da parte delle guardie particolari giurate. Quesito posto dall'ENPA "

Ciò significa, a parere dello scrivente Ufficio, che le guardie zoofile volontarie dell'ENPA, già dotate del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal

Prefetto, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di moralità richiesti dal TULPS, non debbano richiedere un ulteriore decreto di nomina alla competente amministrazione provinciale, bensì dotarsi unicamente del menzionato attestato di idoneità rilasciato dalla Regione quale requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria.



LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/009889/10089.D.GG(21)
Data: 28/06/2017 Classifica: 10089 D.GG(21)

Vigilanza zoofila:

- può essere svolta dalle guardie giurate nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004 limitatamente al campo di applicazione previsto da quella legge (gli illeciti, anche penali, commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia); il comma 1

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/009889/10089.D.GG(21)
Data: 28/06/2017 Classifica: 10089 D.GG(21)

dello stesso art. 6 demanda il coordinamento delle attività di vigilanza in materia al Prefetto che lo esercita con le modalità previste dal D.M. 23.3.2007;

- può essere svolta dalle guardie zoofile nominate da organi della Regione o delle Province ai sensi di norme di leggi regionali (abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse che, per lo più lo limitano al controllo del randagismo, al rispetto delle norme sull'anagrafe canina e, sovente anch'esse, alla tutela degli animali d'affezione); il loro coordinamento operativo è esercitato secondo le previsioni delle stesse leggi da organi regionali, provinciali o se del caso comunali;

LE GUARDIE ZOOFILIE VENATORIE



DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE
SANTA MARIA CAPUA VETERE DEL 12/03/18

Al tal riguardo è apparso opportuno una doverosa distinzione tra:

- le guardie particolari giurate volontarie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, la quale ha stabilito che: *"La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute"*;
- le guardie particolari zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ai compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all'art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992).

LE GUARDIE VENATORIE



ART. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria L. 157/92.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 (TUTTI) possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30 (REATI), gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

5. Gli organi di vigilanza che NON esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

LE GUARDIE VENATORIE



“ Le **GUARDIE VENATORIE**, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di **pubblici ufficiali** poiché **esercitano poteri autoritativi e certificativi** nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile, attiene ad un interesse pubblico della comunità. “

(Cass. Pen. Sez. V, 08/04/97 n. 4898)

LE GUARDIE VENATORIE



➤ Cass. Sez. V, n° 4898/97

- Le guardie venatorie (volontarie), pur **non essendo agenti di polizia giudiziaria**, nell'esercizio delle loro funzioni **ricoprono la veste di pubblici ufficiali** poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi
- Le guardie venatorie **professionali** hanno qualifiche e doveri di polizia giudiziaria (art. 57/2 lett. b) c.p.p.)

Rifiuto di fornire le generalità



Integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il comportamento di chi, sorpreso in atteggiamento venatorio, si **rifiuti di declinare le proprie generalità a richiesta di guardie venatorie**, in quanto, in tale ipotesi, queste ultime agiscono nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.

CASS., SEZ. I, 05/07/11 N° 34688

La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie in merito alla qualifica di p.g.



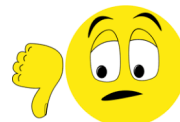
Ministero dell'interno circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle **guardie venatorie** volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994»,

Alle **guardie venatorie volontarie** non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria di operatori **competete** soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157».



La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie in merito alla qualifica di p.g.

In tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale **rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria**, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il **potere di accertamento dei reati**, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie). **CASS., SEZ. III, 21/02/06 N° 6454**



La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie in merito alla qualifica di p.g.

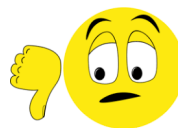
Vari pronunciamenti si sono espressi per il **NON** riconoscimento della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie:

✚ **Consiglio di Stato 26/01/07 n° 298**

(conferma Circolare Mininterno del 1995 e parere Consiglio di Stato del 1994)

✚ **Cass. 13/03/07 n° 15074**

✚ **Nota Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona del 27/02/07**



La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie in merito alla qualifica di p.g.

Altri pronunciamenti della Corte di Cassazione si sono espressi per il **NON** riconoscimento della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie:

✚ CASS. 01-04-08 N° 13600

✚ CASS. 01-04-08 N° 13608

✚ CASS. 04-04-08 N° 14231

✚ CASS. 11/06/08 N° 23631



CASS. 11/06/08 N° 23631

“...alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale **NON** spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992. Parimenti, **non** può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria, non integrando tale attività la vasta gamma di funzioni elencate dall'art. 55 c.p.p., ai fini del riconoscimento della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo il disposto dell'art. 57, terzo comma, c.p.p., che si riferisce alle attribuzioni di compiti propri della polizia giudiziaria contenuti nelle leggi speciali. ...”

GUARDIE VENATORIE E SEQUESTRO PENALE



CASS., SEZ. III, 05/02/08 N° 13600

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale **NON** rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che **non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.**

CONFORMI

CASS., SEZ. III, 29/09/94 N° 2109 - CASS., SEZ. III, 30/03/95 N° 613
CASS., SEZ. III, 06/05/96 N° 1519 - CASS., SEZ. III, 13/06/97 N° 1812
CASS., SEZ. III, 17/03/03 N° 12360 - CASS., SEZ. VI, 13/10/10 N° 37491
CASS., SEZ. FERIALE, 27/08/13 N° 41646

GUARDIE VENATORIE E LIMITAZIONE LIBERTA' PERSONALE



CASS., SEZ. V, 07/11/16 N° 50061

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale **NON** rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con la conseguenza che alle stesse **NON** è consentito, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla caccia, di **costringere i sottoposti al controllo a non allontanarsi dai luoghi o di limitarne comunque la libertà di movimento.**

LE GUARDIE ITTICHE

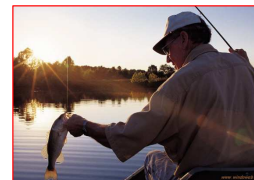


ART. 31 R.D. 1604/31

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. ***Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.***

LE GUARDIE ITTICHE



ART. 21 L. 963/65. Persone incaricate della vigilanza

Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati ai comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della stazione centrale e periferica della marina mercantile, all'Arma dei carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di vigilanza.

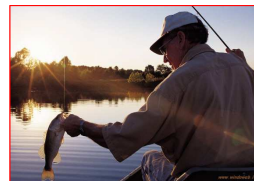
Alle persone di cui al comma precedente, che non sono già agenti giurati di vigilanza, si applica, per le rispettive attribuzioni, la disciplina prevista per gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni dell'art. 221, ultimo comma, del regolamento di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959.

ART. 22 L. 963/65. Agenti giurati di vigilanza.

Le Amministrazioni provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendo a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

**L. 963/65 ABROGATA
DA
ART. 27 D.LGS. 4/12**

LE GUARDIE ITTICHE



Art. 22 D. Lgs. 4/12 Vigilanza e controllo.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
6. **Ai soggetti di cui al comma 3 (N.B. NON DEL COMMA 4 ??), è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria**, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

LE GUARDIE ECOLOGICHE/AMBIENTALI



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/10/14 "Competenze delle guardie volontarie zoofile" CHE CONFERMA LA NOTA DEL 20/11/13

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la vigilanza ambientale.

Si osserva difatti che non si rinviene nella legislazione statale vigente in materia alcuna norma che preveda il riconoscimento, da parte del Prefetto, di guardie giurate volontarie titolari di generali compiti e poteri di vigilanza ambientale.

Semmai l'art.27, co.2, della richiamata legge quadro sulla caccia n. 157/1992 contiene un riferimento alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali, evidentemente presupponendo una competenza legislativa regionale per quel che riguarda il riconoscimento di guardie destinate alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Varie Regioni hanno esercitato siffatta potestà istituendo, con proprie leggi, servizi di vigilanza ecologica sul proprio territorio, stabilendo altresì le procedure e i requisiti richiesti per il riconoscimento delle cosiddette GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) nonché i compiti loro assegnati.

LE GUARDIE ECOLOGICHE/AMBIENTALI



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/009889/10089.D.GG(21)
Data: 28/06/2017 Classifica: 10089 D.GG(21)

- Vigilanza ecologica ed ambientale - può essere svolta dalle guardie ecologiche o ambientali volontarie nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti da leggi regionali; non esiste una disciplina statale di tale vigilanza;

LE GUARDIE ZOOFILIE



ART. 6/2 L. 189/04 VIGILANZA.

La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Gli “animali di affezione”



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
N° 1795 DEL 15/10/05
“Art. 6 L. 20/07/04 n° 189”

“.....le guardie di che trattasi, ai sensi dell'art. 57/3 c.p.p., sono ufficiali o agenti di p.g. nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni; vale a dire non solo che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d'affezione, ma che possono agire solo quando sono comandati in servizio e solo nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio di nomina.

Gli “animali di affezione”



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Appello di Ancona del 27/02/07

“..l'attività di polizia giudiziaria di tali guardie giurate è limitata alle sole fattispecie penali che riguardino gli animali d'affezione, vale a dire esclusivamente i cani e i gatti....

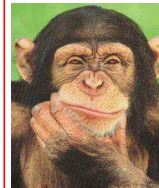
...il preciso riferimento agli “animali di affezione”, contenuto nell'art. 6 legge 189 del 2004, non può che rimandare all'unico testo normativo statale che definisce tali animali, vale a dire alla legge n. 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che appunto prevede solo i cani e gatti quali “animali da affezione...”

Gli “animali di affezione”

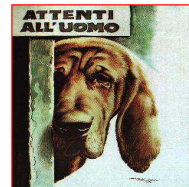


NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
N° 557/PAS.4289.10089.G(2) DEL 23/04/07
“Richiesta approvazione nomina guardie giurate zoofile”

3) l'ambito di attività delle due figure di operatori della vigilanza risulta distinto, sia per i poteri rivestiti - solo le guardie zoofile, con le limitazioni fissate dal menzionato art.6 L.n.189/2004 possiedono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria - sia per il campo di azione, la normativa concernente l'esercizio della caccia, in un caso; la protezione degli animali, in particolare quelli cosiddetti d'affezione, nell'altro;



Gli “animali di affezione”



CASS. 11/06/08 N° 23631

“...in detta categoria **non** possono farsi rientrare animali diversi da quelli che ne fanno parte secondo l'accezione comune del termine e, cioè, i **classici animali domestici o di compagnia**. Va esclusa, quindi, per definizione da detta categoria la fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. ...”

**CIRCOLARE QUESTURA DI ROMA
DEL 25/01/10 N° 004059**



giudiziaria "ope legis" , con riferimento allo specifico settore
concernente la tutela degli animali d'affezione.

Infatti tali soggetti , ai sensi dell'art. 57, terzo comma c.p.p., sono
agenti di P.G. nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
rispettive attribuzioni, vale a dire che la loro sfera di competenza, in
tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali
d'affezione e gli stessi possono agire solo quando sono comandati di
servizio e nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio.



Gli "animali di affezione"



CASS. 19/07/11 N° 28727

la lettura che viene data della L. 189/04, art. 6/2 è esattamente contraria al
tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica
"anche", con riferimento agli animali da affezione, è, infatti,
ESTENSIVA.

La norma recita: la vigilanza sul rispetto delle presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riferimento
agli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Detto in
altri termini, perciò, il fatto che la disposizione, nell'opera di protezione
degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie
giurate di cui trattasi anche ai cd. animali da affezione produce un
effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza.

Gli “animali di affezione”



24/01/13

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:

- a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
- b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
- c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
- d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

Gli “animali di affezione”



NOTA MINISTERO DELL'INTERNO
N° 557/PAS/U7019136/10173.A(1) DEL 20/11/13
“Problematiche relative alle guardie venatorie volontarie”

-  a- le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, che sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia), e
- b. le guardie zoofile nominate ai sensi di nonne di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse.

Gli “animali di affezione”



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/009889/10089.D.GG(21)
Data: 28/06/2017 Classifica: 10089.D.GG(21)

Vigilanza zoofila:

▪ può essere svolta dalle guardie giurate nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004 limitatamente al campo di applicazione previsto da quella legge (gli illeciti, anche penali, commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia); il comma 1



Gli “animali di affezione/compagnia”



L.R. MARCHE 20/01/97 N° 10
NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

Gli “animali da compagnia”



CONVENZIONE EUROPEA DEL 13/11/97 PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA RATIFICATA CON L. 04/11/10 N° 201

Art. 1 Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

Gli “animali da compagnia”



Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

6 febbraio 2003

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) “*animale da compagnia*”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;



Gli “animali da compagnia”



L. R. EMILIA ROMAGNA 17/02/05, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 2

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, dariabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Gli “animali da compagnia”



ART. 3 “DEFINIZIONI”
DEL REG. CE 21/10/09 N° 1069

8) «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;

Gli “animali da compagnia”

ART. 1/1 “FINALITA' E DEFINIZIONI” DELIB. G.R. 16/12/13 N° 1697

Allegato C
Linee guida concernenti disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

- a) “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

Gli “animali da compagnia”



ART. 4 “DEFINIZIONI” DEL REG. CE 09/03/16 N° 429

- 11) «animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali.
- 12) «detentore di animali da compagnia»: una persona fisica e può includere un proprietario di animali da compagnia, che detiene un animale da compagnia;
- 13) «proprietario di animali da compagnia»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 250, paragrafo 2;

Gli “animali da compagnia”



Allegato I **Specie di animali da compagnia**

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum *Mollusca* e crostacei appartenenti al Subphylum *Crustacea*)

Animali acquatici ornamentali

Anfibi

Rettili

Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*).

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Gli “animali da compagnia”



DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE DEL 12/03/18

Le guardie giurate volontarie zoofile - ex legge 189/04 - sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di polizia giudiziaria (quali la redazione di

ART. 348/4 C.P.P. AUSILIARI DI P.G.

ART. 348/4 C.P.P. Assicurazione delle fonti di prova.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera

**LE GUARDIE VOLONTARIE PER LA LORO
PREPARAZIONE E CONOSCENZA
POSSONO ESSERE NOMINATE
“AUSILIARI” DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

**Il procedimento sanzionatorio
degli illeciti amministrativi**



ESSO E' REGOLATO DA:

- **L. 24/11/81 N° 689**
- **D.P.R. 29/07/82 N° 571**

Tipologia di sanzioni amministrative



SI DISTINGUONO:

- **SANZIONI PRINCIPALI**
- **SANZIONI ACCESSORIE**

- **SANZIONI PECUNIARIE**
- **SANZIONI INTERDITTIVE**
- **SANZIONI REALI (CONFISCA)**
- **SANZIONI RIPRISTINATORIE**

Il procedimento sanzionatorio degli illeciti amministrativi (L. 689/81)



FASI:

- **ACCERTAMENTO** (cognizione dei fatti da parte dell'organo di controllo trasfusi nel verbale)
- **CONTESTAZIONE** (coinvolgimento del soggetto trasgressore nel procedimento sanzionatorio)
- **ORDINANZA-INGIUNZIONE** (o **ARCHIVIAZIONE**)
- **ESECUZIONE FORZATA**

Art. 13 L. 689/81 - Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate

I poteri dell'organo di vigilanza ex art. 13 L. 689/81

(art. 13, commi 1 e 2 L. 689/81)

- ✓ Assumere informazioni
- ✓ Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora)
- ✓ Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
- ✓ Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa

Il concetto di “privata dimora”

NON è possibile l'ispezione:

- In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l'orto, il terrazzo)
- Nella roulotte o tenda
- Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996)
- Nella camera d'albergo
- Nel laboratorio artigiano
- Nel circolo privato
- Nella banca, anche se aperta al pubblico
- Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978)
- Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970)
- Nell'abitacolo della vettura

Salvo che la legge la autorizzi espressamente (art. 13/5 L. 689/81)

L'ispezione



Nella **ISPEZIONE** si ha attività di semplice esame, osservazione, acquisizione di conoscenza, perlustrazione di luoghi, cose per accertare le **tracce e gli altri effetti materiali dell'illecito**, descriverli.

La perquisizione



Nella **PERQUISIZIONE** si ha osservazione diretta di luoghi e cose diretta alla ricerca del cose pertinenti all'illecito da sottoporre in caso di esito positivo a sequestro.

Rispetto all'ispezione la perquisizione comporta una piu' penetrante intrusione nella sfera della liberta' personale e locale dell'individuo (*l'inspiciens scruta per percepire le tracce dell'illecito, il perquirente fruga alla ricerca di una cosa pertinente all'illecito*).

Ricapitolando



Ispezione:

- osservazione delle tracce materiali dell'illecito
- nessuna formalità
- organo di vigilanza

Perquisizione:

- ricerca di cose pertinenti l'illecito
- autorizzazione del giudice
- polizia giudiziaria

Limite comune: privata dimora

Art. 14 L. 689/81 Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni.

La contestazione dell'illecito. Il verbale di accertamento



E' una DICHIARAZIONE proveniente dall'organo accertatore diretta a determinati destinatari (responsabile autore dell'illecito ed altri soggetti responsabili) ed avente ad oggetto
“l'enunciazione di un fatto e la sua qualificazione come violazione amministrativa”.

L'accertamento di una violazione comporta la redazione del VERBALE DI ACCERTAMENTO.

Verbale di accertamento atto pubblico



ART. 2699 C.C. Atto pubblico.

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro **pubblico ufficiale** autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato [c.c. 2701, 2714].

ART. 2700 C.C. Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico **fa piena prova**, fino a querela di falso [c.c. 451; c.p.c. 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [c.c. 2714, 2739].

Il contenuto del verbale di accertamento



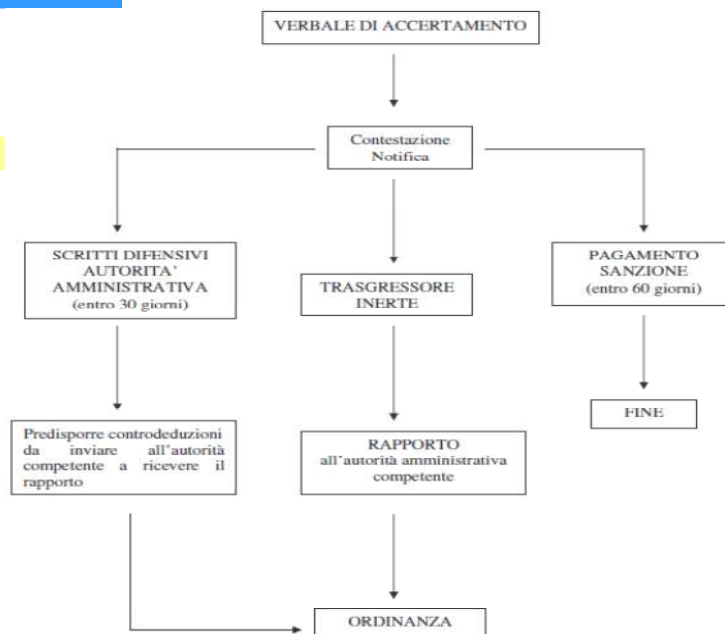
- Indicazione della qualità e del nominativo dell' **organo accertatore**;
- indicazione della **data** e del **luogo** dell'accertamento e indicazione della data e del luogo dell'avvenuta violazione se diversa dalla precedente;
- indicazione delle **generalità** e della **residenza** del trasgressore e dell'obbligato in solido;
- **descrizione del fatto** con l'indicazione della norma violata;
- eventuali **dichiarazioni rese dal trasgressore** se c'è stata contestazione immediata;

Il contenuto del verbale di accertamento



- indicazione della sanzione principale, della sanzione accessoria, dell'entità della somma da pagare in misura ridotta;
- indicazioni circa le modalità per effettuare il pagamento, l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui far pervenire scritti difensivi;
- la sottoscrizione dell'organo accertatore e la sottoscrizione degli interessati (trasgressore e/o obbligato in solido), che può esserci se c'è stata contestazione immediata.

SCHEMA PROCEDURA SANZIONATORIA



Sequestro e confisca



La parola sequestro deriva dal latino, ove il verbo sequestrare significa “allontanare, separare”, come in effetti si verifica ogni qual volta contro la volontà di un soggetto viene allo stesso sottratto di imperio un bene.

Confisca = sanzione accessoria
viene meno la proprietà del bene.

Sequestro = misura cautelare
viene meno la disponibilità del bene.

Il sequestro è funzionale alla confisca.

Adempimenti relativi al sequestro cautelare

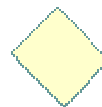


Art. 17 L. 689/81

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Adempimenti relativi al sequestro cautelare



Art. 4 D.P.R. 571/82

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Adempimenti relativi al sequestro cautelare



Art. 5 D.P.R. 571/82

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Il sigillo



Esso è un segno distintivo dell'ufficio pubblico procedente, è il timbro in dotazione con impresso lo stemma e il nome dell'ufficio procedente.

E' da precisare che il sigillo non è tanto il mezzo con il quale si assicura materialmente la indisponibilità della cosa, anche se a volte può avere tale efficacia, ma è uno strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà diretta ad assicurare la cosa contro ogni atto di disposizione o manomissione

Adempimenti relativi al sequestro cautelare



Art. 7 D.P.R. 571/82

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge

Adempimenti relativi al sequestro cautelare



Art. 9 D.P.R. 571/82

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Adempimenti relativi al sequestro cautelare



Art. 17 D.P.R. 571/82

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano